

Condizioni di efficacia per l'apprendimento istituzionale. Una prospettiva filosofico-giuridica.

Nicola Capone

Abstract

Dopo brevi considerazioni di ordine storico sullo stato delle istituzioni democratiche all'indomani della crisi economica del 2008, il saggio si interroga sui presupposti dell'apprendimento istituzionale da una prospettiva filosofico-giuridica. In particolare, si valuterà il processo di produzione di spazio pubblico come momento di attivazione dei processi di apprendimento e si metteranno in discussione alcuni degli strumenti di contesto, ovvero, le 'Istituzioni' e gli 'Atti normativi', considerati, rispettivamente, come 'campo di interazione' e come 'dispositivo maieutico-ermeneutico'. Infine, si considererà la 'funzione sociale' della proprietà quale esempio di norma che svela la natura di un istituto giuridico che è spesso oggetto di conflitto quando si (ri)genera uno spazio pubblico.

After brief historical considerations on the state of democratic institutions after the 2008 economic crisis, the essay questions the prerequisites of institutional learning from a philosophical-legal perspective. In particular, the process of producing public space as a moment of activation of learning processes will be assessed and some of the contextual instruments will be questioned, namely, 'Institutions' and 'Normative Acts', considered, respectively, as a 'field of interaction' and a 'maieutic-hermeneutic dispositif'. Finally, the 'social function' of property will be considered as an example of a norm that reveals the nature of a legal institution that is often the subject of conflict when (re)generating a public space.

Parole Chiave: spazio pubblico; istituzione; norma.

Keywords: public space; institution; norm.

«Chi pensa che tutto spetti al mercato, che la democrazia sia un inutile orpello, che i beni pubblici siano un controsenso, e che al centro del mondo vi sia l'individuo possessivo con le sue insondabili preferenze, può rinunciare anche solo a scorrere queste pagine, o se è leale almeno verso il suo preteso liberalismo, può cercare di mettere alla prova anche i suoi argomenti».
(Donolo, 2017: 17)

Prima di affrontare il tema centrale, oggetto di questo saggio, sono necessarie alcune brevi considerazioni di ordine storico. Le istituzioni democratiche del nostro Paese sono oggetto di un'aggressione costante da parte della 'classe capitalistica transnazionale' (Gallino, 2009) – o detto in altri termini da quello che è stato definito 'imperialismo economico' (Donolo, 2017) – che determina un «primato incontrastato del normativismo economico di stampo utilitaristico» (Donolo, 2017: 27) sulla politica e sugli stessi processi democratici.

Dopo gli anni delle privatizzazioni di alcuni strategici monopoli pubblici (trasporti, energia, comunicazioni, demanio, sistema bancario, etc.), a partire dalla crisi finanziaria del 2008 è avvenuta la definitiva finanziarizzazione e tecnicizzazione degli istituti democratici repubblicani (Crozier, Huntington e Watanuki, 1975), che di fatto li svuota del loro contenuto etico-politico, impresso loro dalla Costituzione democratica pluriclasse posta a fondamento del nostro ordinamento all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, come risposta alla violenza imperialista che soggiaceva nel cuore stesso dei regimi nazional-socialisti fascisti. Emblema di questa tensione è la scandalosa legge costituzionale n. 1 del 20 aprile 2012 con la quale si è provveduto a riformare l'art. 81 della Costituzione, introducendo il pareggio di bilancio come criterio per la finanza pubblica, impedendo in tal modo una politica di investimento e di rafforzamento dello Stato sociale (Carlassare, 2015).

Evitando facili ed errate analogie, occorre tuttavia evidenziare che si tratta della stessa tecnica politica che abbiamo conosciuto durante i regimi autoritari europei a cavallo tra la Prima e Seconda Guerra Mondiale – indicata dagli storici e dai teorici politici come 'fascistizzazione delle istituzioni'. Il Fascismo, che è qui indicato come un modo di intendere il potere più che un'organizzazione politica, ha agito in gran parte dell'Europa con gli stessi meccanismi. Guardando al caso italiano – che ispirò il 'Partito Nazional-socialista' tedesco, la 'Dittatura nazionale' portoghese, il 'Franchismo' spagnolo e la 'Dittatura dei Colonnelli' in Grecia – formalmente lasciò in vita sia la Monarchia sia lo Statuto Albertino e perfino il Parlamento. Non ci fu un colpo di stato, ma tutte le istituzioni furono 'infiltrate', cambiandone dall'interno la loro funzione. Bastò introdurre, con la Legge Acerbo del 1923, il premio di maggioranza al sistema

proporzionale allora in vigore per assicurare la maggioranza al neonato Partito Fascista, fondando quel modello di 'democrazia fascista', che da Mussolini fu definito «democrazia organizzata, centralizzata, autoritaria» (Gentile e Mussolini, 1932), al fine di assicurare la governabilità del Paese in un periodo di forti disordini sociali. Il Parlamento non fu sciolto, ma fu investito da una raffica di Decreti Legge sottoposti a voto di fiducia che di fatto lo esautorò dalla funzione che storicamente aveva avuto. Così, inavvertitamente, potere esecutivo e potere legislativo finirono nella sostanza per coincidere, anche se formalmente restavano poteri separati. Per quanto riguarda le grandi Opere Pubbliche, con la legge 1237 del 1929 si riformò l'istituto della Concessione, dando la possibilità di affidare concessioni «indipendentemente dall'esercizio delle opere stesse» (Iannello e Marotta, 2008; Polichetti, 2011). In sostanza, si dissociava la costruzione dell'opera dalla sua gestione, attraverso la quale il concessionario poteva recuperare l'investimento fatto. Questa scissione deresponsabilizzava il costruttore dell'opera, che in tal modo faceva affidamento solo sull'investimento pubblico, non preoccupandosi che l'opera fosse il più funzionante ed efficiente possibile. Infine, cosa ancora più grave, la Pubblica Amministrazione poteva affidare la concessione in modo diretto, in base al semplice *intuitu personae*, perché la disciplina in materia non era considerata più un contratto ma un atto amministrativo e quindi, come tale, non più soggetto alle regole dell'evidenza pubblica. A partire da questa riforma si sono poi create varie figure di concessionario – in tempi recenti, ad esempio, il *general contractor* (Farina, 2017a; 2017b) – a cui non solo non è chiesto l'onere della gestione, ma si garantiscono anticipazioni di capitali fino al 50% della spesa prevista e si dà facoltà di realizzare l'opera attraverso subappalti assegnati senza alcuna gara d'appalto, polverizzando e precarizzando il sistema delle opere pubbliche. Il livello di corruzione sotto il regime Fascista raggiunse dimensioni drammatiche per la tenuta istituzionale, etica e morale del Paese e le analogie con la finanziarizzazione in corso delle istituzioni democratiche – in corso da almeno un trentennio – dovrebbe metterci all'erta. Fatta questa breve premessa, credo che la dicotomia basso/alto, azione civica/istituzione, e altre simili vadano adoperate con molta cautela perché rischiano di non farci cogliere quale sia

la contraddizione dominante in questo momento storico. Vanno combattute le istituzioni in quanto tali o la loro finanziarizzazione? Va respinta l'Amministrazione Pubblica o la logica economica efficientista che l'ha investita? Dobbiamo diffidare della relazione con le istituzioni o immettere in esse, attraverso il conflitto e la rivendicazione del diritto alla partecipazione alle decisioni pubbliche, un contenuto democratico-sociale? Qual è l'elemento *polemico* da tenere vivo? Senza interrogarci su queste questioni rischiamo di non saperci collocare nella dinamica dell'apprendimento istituzionale.

Detto ciò, resta da domandarsi: cosa c'è da prendere e cosa c'è da dare e cosa va respinto categoricamente quando è operante un campo di interazione civico-istituzionale?

La prospettiva filosofico-giuridica, adottata in questo saggio, va proprio nella direzione di interrogare i presupposti dell'oggetto di ricerca. Bisogna chiedersi, infatti, prima di interrogare il *chi* dell'apprendimento, quale sia il 'contesto' che permette di *prendere-da*. Se i contesti non sono idonei si rischia di compromettere la stessa capacità di imparare. Le 'condizioni' di contesto sono elemento costitutivo perché avvenga, con buone possibilità di successo, il processo di *comprensione*. La domanda posta come titolo del Convegno, *Chi apprende da chi?* ne presuppone un'altra sottintesa: *quali sono i contesti per comprendere 'chi apprende da chi'?*

Ogni apprendimento è innanzitutto un fare, un operare, che necessita di soggetti e di spazi. Nel caso dell'apprendimento istituzionale i soggetti sono identificabili con le Istituzioni e le persone – singole o associate – e gli spazi sono da considerarsi come spazi pubblici. Quasi sempre ad avviare un processo di attivazione di apprendimento istituzionale è il conflitto che sorge dalla rivendicazione di uno spazio (abbandonato, sottoutilizzato, ecc.). Lo spazio si produce attraverso l'uso che se ne fa e l'uso può essere appropriativo o partecipativo, esclusivo o collettivo (non esclusivo). La tensione tra questi due diversi movimenti è costante e la linea di confine è sempre incerta e il campo d'azione per entrambe le prospettive è animato da continue contrazioni. Si può dire che all'origine del *nomos*, alla sua radice, è vivo questo fare, questo prendere e questo dare, questo lavorare la materia viva dello spazio (Schmitt, 1991; 2015; Capone, 2021; 2020).

Guardando alla Dichiarazione di Indipendenza Americana (4 luglio 1776) – uno dei documenti politici che stanno a fondamento della civiltà giuridica moderna, con tutto il carico di contraddizioni che lo caratterizza – la creazione/ri-creazione di spazio pubblico è la condizione stessa dei dichiarati diritti inalienabili. La «Vita», la «Libertà» e il «perseguimento della felicità» necessitano della produzione di un nuovo spazio politico, immediatamente connesso alla possibilità di dare concretezza e forma di vita vissuta ai diritti dichiarati inalienabili. Ed è per assicurare questi diritti che – è scritto nella Dichiarazione – «sono istituiti tra gli Uomini i Governi». Dunque, 'Territorio' – inteso come spazio pubblico – 'soggetti' – considerati come persone dotate di diritti inalienabili – e 'istituzioni' – create per assicurare i predetti diritti – stanno in una circolarità costante.

Personalmente nella triade dei diritti colpisce il diritto al «perseguimento della felicità», che anticipa a mio parere la formula costituzionale italiana del «pieno sviluppo della persona umana» (art. 3, Cost.), vale a dire la piena realizzazione dell'identità umana come essere vivente intimamente relazionale (Fagioli, 2017; AA.VV., 2016) La *Felicità* è la forza sorgiva (Cavarero, 2019) che spinge la *Vita* e la *Libertà* a farsi mondo, *relazione-con*. In uno spazio pubblico degradato, abbandonato e in cui regna la violenza, l'infelicità è sovrana e le persone si ammalano somaticamente e psichicamente. Si pensi allo spazio devastato dalla guerra o a quei sobborghi urbani in cui non esistono spazi di socialità se non quelli coltivati nell'ombra o armati di violenza fisica e verbale.

Si racconta che il filosofo napoletano Gaetano Filangieri, autore de *La Scienza della legislazione* (Filangieri, 1780-1788 [2003]), che ispirò su questo tema i coloni americani (Raimondi, 1991; D'Agostini, 2011; Amicolo, 2013), formulò l'espressione *felicità* pubblica guardando il Golfo di Napoli da Vico Equense, piccolo paese della penisola sorrentina. Anche in questo aneddoto la *Felicità* è in relazione con lo spazio, perché frutto di relazioni *feconde*. Fu, però, lo stesso Filangieri ad avvertire dei pericoli che anche i coloni del Nuovo Mondo correvano:

«Osservate lo stato di tutte le nazioni, leggete il gran libro delle società, voi le troverete divise in due parti irreconciliabili: i *proprietarii* e i non *proprietarii*, ossia i *mercenarii*. Sono queste due classi di cittadini infelicemente inimiche tra loro. [...] Per la disgrazia comune

dell'Europa, per un difetto enorme di legislazione, la classe dei proprietari non è che un numero infinitamente picciolo relativamente a quella dei mercenarii [...], la felicità pubblica non è altro che l'aggregato delle infelicità private di tutti gli individui che compongono la società. Allorché le ricchezze si restringono tra poche mani, allorché pochi sono i ricchi e molti sono gli indigenti, questa felicità privata di poche membra non farà sicuramente la felicità di tutto il corpo, anzi, come ho detto, ne farà la rovina. Se le ricchezze dunque non solo sono inutili, ma perniciose ai popoli, il legislatore non avrà fatto tutto richiamandole nello Stato se non avrà pensato alla maniera di ben ripartirle» (Filangieri, 1780-1788 [2003], Libro II).

Lo spazio pubblico, come spazio di interazione e realizzazione delle relazioni interumane e interspecie, che – come avvertiva Filangieri – può in ogni momento essere compromesso dallo scontro violento tra diversi interessi, è quella forma di spazio che – come dice Hannah Arendt – «ci riunisce insieme e tuttavia ci impedisce, per così dire, di caderci addosso a vicenda» (Arendt, 1998: 7), che ci permette di coltivare quella dimensione relazionale che è la sola che ci consente di divenire persone. Il mondo che abbiamo in comune, in tal modo, ci mette in relazione e ci separa, è nello stesso tempo uno *stare-tra* e uno *stare-con*. Il termine 'pubblico', da questo punto di vista, ci permette allora di qualificare due fenomeni strettamente correlati ma non del tutto identici: «Esso significa, in primo luogo, che ogni cosa che appare in pubblico può essere vista e udita da tutti e ha la più ampia pubblicità possibile. [...] In secondo luogo, il termine 'pubblico' significa il mondo stesso. In quanto è comune a tutti e distinto dallo spazio che ognuno di noi vi occupa privatamente» (*Ibidem*).

Senza spazio pubblico, in definitiva, rischiamo di restare invisibili, perché non possiamo fare la nostra apparizione in mezzo alle altre persone. Lo spazio pubblico è il luogo dell'enunciazione, della piena realizzazione della persona umana. Questo fanno le persone quando si incontrano per liberare uno spazio dall'abbandono e la felicità che li anima in quel momento, la loro forza sorgiva, ha la potenza di chi rivendica il diritto di esistere come persone libere e degne di vita. In questa tensione si creano le condizioni per l'apprendimento, perché fare spazio-in-comune richiede una grande sapienza (Capone, 2022).

Per dirla con le parole di Carlo Donolo, la sfera pubblica – determinata dall’atto costante di produzione di spazio pubblico

«è un processo sociale, istituito in democrazia, in cui fluiscono informazioni, conoscenze, atteggiamenti, visioni, preferenze, ‘valori’, ed anche posizioni di potere/non-potere fattuali. [...] Nella sfera pubblica gli individui escono per un momento dal loro ruolo di soggetti privati (si tratti di famiglia o di economia) e assumono la veste di cittadini, dotati o in grado di pretendere diritti costituzionali, civili, politici e sociali. Alla sfera pubblica si partecipa ‘politicamente’, cioè in vista di definire l’agenda pubblica (i compiti della funzione pubblica)» (Donolo, 2017: 43).

In questa dimensione, due fra gli elementi di presupposto all’apprendimento istituzionale sono le ‘istituzioni’ e gli ‘atti normativi’, in quanto rappresentano gli ‘strumenti’ mediante i quali il contesto può divenire più capacitante o più incapacitante per chi prende parte alla costruzione dello spazio pubblico, come elemento strutturale della sfera pubblica (Ostanel, 2023; 2021).

Preliminarmente occorre compiere delle ‘disidentificazioni’. Per quanto riguarda le istituzioni, bisogna aver ben chiaro che esse non sono identificabili con l’apparato di governo e con l’apparato amministrativo. Spesso chi governa o chi amministra identifica l’istituzione con se stesso. Questa trappola identitaria non permette di capire fino in fondo la natura delle istituzioni che rappresentano un campo di mediazione e non possono identificarsi né con il governo in carica né con il funzionario di turno. L’altra disidentificazione che bisogna compiere è quella dell’istituzione con se stessa, vale a dire che non bisogna fare l’errore di concepirla come qualcosa di dato una volta per tutte. L’istituzione è piuttosto un processo e quando si sclerotizza in vuote e insensate procedure occorre scuoterlo. In tal senso la definizione che ne dà Carlo Donolo potrebbe esserci di grande aiuto: le istituzioni, scrive, «sono dispositivi normativi che strutturano e canalizzano l’agire sociale e preformano gli stessi attori sia in campo economico che sociale» (Donolo, 2017: 66).

Se noi sfuggiamo a queste due identificazioni, incominciamo ad intendere che cosa è un’istituzione e a percepire l’azione di chi crea spazio pubblico come una forza istituyente, che può esprimersi sia dal ‘basso’, cioè, dal lato dell’immanenza e sia

all'alto', ovvero, dal lato della trascendenza. Senza questo scambio immanenza e trascendenza si trasformano in forme di dominio, perché impediscono la trasformazione.

Se noi pensiamo alle istituzioni come un campo di mediazione è possibile creare quell'ambiente capacitante in cui si apprende-facendo. Tutti i soggetti in campo diventano facilitatori del processo di costruzione dello spazio pubblico. In tal senso le pratiche di progettazione e programmazione condivisa, le assemblee di comunità, i diritti d'uso civico sono esperienze che possono esserci di supporto nell'intendere le istituzioni in modo diverso, perché sono esse stesse pratiche istituzionali, nel senso che compongono quel campo della mediazione, inteso come campo di relazione, in cui ogni posizione di partenza è superata e inverata nel risultato finale del processo, che a sua volta non è che un nuovo inizio, e così via.

Da questa prospettiva, seguendo la già citata riflessione di Carlo Donolo (2017), possiamo immaginarci l'evoluzione possibile a cui potrebbe essere soggetta, ad esempio, la Pubblica Amministrazione – una delle istituzioni più comuni quando si discute di spazio pubblico. Essa potrebbe evolversi come: *amministrazione di scopo*, ovvero, come un'istituzione i cui obiettivi, traguardi e mete da raggiungere siano chiari e certi, temporalmente e spazialmente (dove e quando si faranno certe cose); come *amministrazione aperta* alla società civile e alla sussidiarietà, in base all'ultimo comma dell'articolo 118 della Costituzione italiana; come *amministrazione responsabile*, capace, cioè, di rispondere alle esigenze della cittadinanza e di assumersi 'in pieno' l'etica della responsabilità, sia riguardo alla deontologia dei propri funzionari, sia riguardo all'impiego del denaro pubblico e al rispetto di *standard* rigorosi; come *amministrazione che contribuisce a 'eliminare gli ostacoli'* della capacitazione; e, infine, *amministrazione garante in ultima istanza* della quantità-qualità complessiva disponibile di beni funzionali alla felicità pubblica e individuale.

Per ciò che riguarda l'atto normativo va evidenziato che esso rappresenta il dispositivo attraverso il quale si esplica la prassi amministrativa degli enti pubblici territoriali: le leggi, i piani urbanistici, le delibere, i regolamenti rappresentano l'atto comunicativo delle amministrazioni.

Ora, la norma viene presentata da una certa tradizione

formalistica positivista, come un imperativo, un dispositivo disciplinante, un dover-essere che si proietta sul mondo dei fatti, avendo come fondamento la sola razionalità giuridica e come luogo di produzione i luoghi della rappresentanza democratica: il Parlamento, i Consigli regionali, comunali, metropolitani, etc. E se non fosse proprio così? Se noi ci rivolgessimo ad un'altra tradizione che mette in contatto l'atto normativo con il mondo dei fatti, ma questa volta non per proiettarsi su di esso e disciplinarlo, ma come uno dei luoghi da cui far sorgere, attraverso una diversa razionalità giuridica, la norma? Si potrebbe in questo modo relativizzare la «superbia del legislatore» (Cazzetta, 2003) e non identificare l'atto normativo con la sua suprema e assoluta volontà.

Faccio riferimento a quella tradizione giuridica che intende la norma come «l'esperienza che è consapevole di se stessa» (Capograssi, 1952: 297; 2023; Grossi, 2006), che ordina se stessa, come un dispositivo capace di cogliere la sostanza relazionale di un determinato fenomeno e tradurla in un atto normativo in grado di renderla intelligibile anche a chi è estraneo al campo d'azione preso ad oggetto.

«Il diritto passa, si potrebbe dire, dalla fase della legge che scende a informare l'azione e l'esperienza, alla fase della legge intrinseca all'azione e all'esperienza a quelle che sono le esigenze intrinseche alla formazione dell'esperienza, che tendono a diventare le leggi secondo cui l'esperienza si costruisce e si forma in ordinamenti positivi; passa si oserebbe dire dalla legge scritta alla legge inscritta nell'azione» (Capograssi, 1952: 301).

Questo non significa affatto adeguare il diritto ai bisogni o peggio porre i bisogni a fondamento del diritto. Piuttosto, sta a significare che il diritto *invera* il mondo dei fatti, ne svela la sua complessità, coglie la legge interna del fatto, il processo concreto della vita che si è concretizzato nel fatto specifico o in una serie di fatti determinati. Il diritto, così inteso si pone come la verità stessa del fatto, rappresenta «la consapevolezza del fatto, ma di tutto il contenuto del fatto, del fatto preso nella sua piena e vivente integrazione» (Ivi, 303). Il mondo dei fatti, allora, si rispecchia nel mondo del diritto, ma non si rivede così com'è, scopre nel diritto la sua stessa misura interna, coglie la sua intima legge che è condizione del suo stesso apparire al mondo

per restarci e assumere le infinite forme che i fatti possono incarnare. Il diritto in qualche modo si fa dispositivo maieutico, ecco perché ha bisogno di istituti e istituzioni capaci di *inaudita finezza*. La lotta per il diritto è anche una lotta per la *finezza* dello spirito umano, della coscienza storica divenuta sensibilità per il vivente, perché il diritto, in questa nuova immagine, diviene la capacità di creare le condizioni per un mondo di relazioni vivificanti.

Questa è l'alternativa in cui si trova il diritto: «o il diritto è la consapevolezza e volontà obiettiva che la vita concreta dei soggetti ha di sé stessa [...]; o il diritto staccato dall'azione e dalla realtà del destino umano non ha altro fondamento che la norma positiva la quale ha la potenza di essere osservata senz'altro fondamento a sua volta che sé stessa, come una formula magica» (Capograssi, 1952: 305).

Questo vuol dire intendere la norma come dispositivo maieutico-ermeneutico, come un dispositivo disvelatore, che prima di assumere la forma della legge, cioè un dover essere, conosce tante altre forme mediate che tengono salda la radice fattuale della produzione normativa. In questo modo, i soggetti produttori del diritto sono vari. Se la norma diventa la legge intrinseca del mondo dei fatti, essa svela la verità dei fatti.

In diritto, di solito, questa nozione di norma è spiegata con l'esempio della fila alla posta. Quando qualcuno si prende la responsabilità di tenere la fila, segnando su un foglio chi arriva per prima, esprime una doppia esigenza: una immediata – sbrigare il prima possibile quello che si ha da fare – e l'altra mediata, che richiama il fine intrinseco dell'azione. Ovvero, se il mio 'foro interno' riconosce la razionalità e la giustezza di quella norma, e cioè che in questo modo io posso realizzare il mio fine immediato senza compromettere né l'esito della mia azione né l'esito dell'azione collettiva – che corrisponde con la realizzazione di tutti i fini immediati senza procurare danno a nessuno – io sono disposto ad auto-obbligarmi al rispetto della fila. La norma che dispone il rispetto della fila svela la verità dell'azione, la ragione per cui si è disposti a rispettare quel determinato ordine di soddisfazione delle diverse esigenze immediate. E allora se la norma è capace di compiere questo disvelamento, diventa ben altra cosa rispetto a quello a cui

siamo abituati. Attraverso la norma l'azione ritorna a se stessa consapevole di sé.

Nella nostra Costituzione questa capacità rivelatrice si manifesta quando, all'art. 42, è detto che la proprietà – che è una delle prime forme di relazione con il mondo dei viventi e delle cose – è «riconosciuta e garantita dalla legge», «allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti». Cosa si intende per 'funzione sociale'? Il costituente, tolta la proprietà dal campo dei diritti fondamentali – dove era stata posta dalle rivoluzioni liberali del Settecento e poi consacrata come tale durante il lungo Ottocento – la riempie di un contenuto nuovo, la funzionalizza (Pugliatti, 1964): il legame istituito con un bene dal rapporto di proprietà non può recidere e compromettere tutti gli altri legami che si danno insieme al mio legame con la cosa. Il diritto soggettivo di avere per sé qualcosa è intrinsecamente legato al dovere oggettivo di solidarietà politica economica e sociale. La funzione sociale diviene così contenuto giuridico dell'istituto proprietario, che fa della proprietà non più un diritto inviolabile ma uno strumento per il pieno sviluppo della persona e per il consolidamento dei legami di solidarietà sociale ed ecologica (Rodotà, 2013; Tarello, 2023). E questo è vero specialmente quando la proprietà si fa impresa e i beni sono risorse o mezzi di produzione e poi merci. L'attività economica, in questo caso, «non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana» (art. 41, comma 2). Riprendendo l'immagine che Capograssi usa per rappresentare la funzione del diritto potremmo dire che la verità dell'azione normativa è rendere vitale e vivente il mondo delle relazioni che si istituisce con la norma. Un dispositivo normativo deve permettere – comma 2 dell'art 3 della costituzione – il pieno sviluppo della persona umana. Obbligandomi alla norma data non devo tradire me stesso, per questo è necessario comprenderla. Se l'atto normativo spezza il legame profondo con il mondo dei beni che mi sta intorno, nega la verità stessa dell'azione, la verità stessa della norma.

Quando a Napoli, ad esempio, sono stati rivendicati i beni comuni come istituzioni, come spazi istituenti, non si è scelta la strada del negozio giuridico, sia esso il patto o l'assegnazione

o altre forme di accordo tra soggetti: si è scelto di ricorrere alle consuetudini, agli usi (Casillo e Capone 2022; Capone, 2021). Correva l'anno 2012 e si gridò allo scandalo, perché si metteva in crisi sia la via – per tanti anni era percorsa – delle occupazioni, sia la prassi amministrativa che riduceva tutto a efficiente amministrazione economica del patrimonio. Gli usi, le consuetudini, sono una pietra di inciampo, perché ci ricordano che la forma del diritto non è solo la legge, che ci sono dei fatti, determinati fatti, delle consuetudini che sono fonte del diritto, che producono diritto nello stesso loro farsi.

Attraverso le consuetudini, riconosciute amministrativamente nelle *Dichiarazioni di uso civico e collettivo* – vere e proprie «forme di regolamentazione pubblica» per l'accesso la gestione e il governo dei beni comuni – nell'esperienza napoletana si è prodotto uno spazio pubblico mediante il quale gli abitanti possono esercitare collettivamente i diritti fondamentali. In questa nuova istituzione il Comune, in quanto titolare del bene, insieme alle comunità di riferimento si fa garante dell'appartenenza pubblica e co-opera alla rimozione degli «ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese» (art. 3, comma 2 Cost.). Riprendendo la riflessione di Jhering, Capograssi ricorda che «le consuetudini non sono che vere e proprie affermazioni delle leggi intrinseche delle azioni concrete [...] sono la prova sempre vivente e sempre presente della legge che accompagna ogni situazione concreta dell'esperienza, della legge intrinseca ad ogni situazione» (Capograssi, 2023: 123).

In conclusione, se l'istituzione non si identifica con ciò che è istituito, ma si pone come campo di interazione di più interessi tesi al bene comune, e se l'atto normativo è pensato e agito non più come mero strumento coattivo ma anche e soprattutto come dispositivo ermeneutico questi due 'strumenti' potrebbero creare le condizioni perché il nostro «perseguimento alla felicità» si faccia potenza ad essere corpo sociale, a farsi azione pubblica, felicità pubblica, rifuggendo dalle conseguenze socialmente dannose del perseguimento di benessere egoistico e deprimente. La felicità pubblica è alla base del progetto repubblicano e non a caso la nostra Costituzione usa due

termini quando deve parlare di interessi collettivi: lo Stato e la Repubblica. Non è un errore, perché quando si dice che «è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale», significa che ad essere chiamati in causa siamo tutti e tutte noi, gli apparati amministrativi, i comitati di quartiere, le associazioni, le imprese sociali, tutti questi soggetti devono continuamente creare 'ponti' – «leggermente costruiti» come li definisce Carlo Donolo (2021) – cioè spazi che lasciano sempre aperta la possibilità di una ridefinizione, il che non significa spazi incerti, che non sanno dove andare, ma spazi che richiedono una cura costante, una partecipazione e un impegno costante. E questo è vero oggi ancora di più, perché dobbiamo liberare le istituzioni democratiche e repubblicane dalla morsa della finanziarizzazione globale, che erode le condizioni stesse perché possiamo dirci persone dotate di diritti e capaci di solidarietà.

Riconoscere «l'inferno dei viventi» in cui ci troviamo dopo anni di privatizzazioni dei servizi pubblici, precarizzazione del mondo del lavoro ed erosione dello spazio pubblico a favore di un bieco spazio del consumo, come dice Calvino, «esige attenzione e apprendimento continui» (Calvino, 2022). Occorre, infatti, saper «cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all'inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio» (*Ibidem*).

Bibliografia

Aa.Vv. (2016). *Ricerca sulla verità della nascita umana. 40 anni di analisi collettiva*. Roma: l'Asino d'oro.

Arendt H. (1998). *Vita activa*. Milano: Bompiani.

Amicolo R. (2013). «Gaetano Filangieri e Benjamin Franklin. Le implicazioni politiche di un'amicizia filosofica». *L'Ircocervo. Rivista Elettronica Italiana di Metodologia giuridica, Teoria generale del diritto e Teoria dello Stato*: 13-27.

Buongiorno F., Chiaramonte X., a cura di, (2024). *Istituire. Filosofia, politica, diritto*. Milano: Meltemi.

Calvino I. (2022). *Le città invisibili*. Milano: Mondadori.

Capograssi G. (1952). «Agricoltura, diritto, proprietà». *Rivista di diritto agrario*, II: 26-59.

Capograssi G. (2023). *Studi sull'esperienza giuridica*. Napoli: Editoriale Scientifica.

Cazzetta G. (2003). «Natura delle cose e superbia del legislatore. Giuseppe Capograssi e il diritto agrario italiano di metà Novecento». In: Aa. Vv., *Ordo iuris. Storia e forme dell'esperienza giudiziaria*. Milano: Giuffrè editore, 3-31.

Capone N. (2019). «Geo-diritto. La svolta spaziale nel pensiero giuridico». In: G. Preterossi e L. Solidoro, a cura di, *Diritti senza spazio?*. Milano: Mimesis.

Capone N. (2020). *Lo spazio e la norma. Per una ecologia politica del diritto*. Verona: Ombre Corte.

Capone N. (2021). «Diritti, Stato e territorio tra primo e secondo Novecento. I contributi di Santi Romano e Tomasi Perassi e la svolta costituzionale di Alberto Predieri». *Politica del diritto*, 1: 113-146.

Capone N. (2021). «Dispositivi giuridici per la città pubblica e l'uso comune dello spazio pubblico. L'esperienza napoletana dei beni comuni». In: Perrone C., Masiani B., Tosi F., a cura di, *Una geografia delle politiche urbane tra possesso e governo. Sfide e opportunità nella transizione*. Bologna: Collana Working papers-Urban-@it-Centro Nazionale di studi per le politiche urbane, vol. 12: 212-223.

Capone N. (2022). «Lo spazio pubblico come luogo per riabitare mondi in comune». *Diritto&Questioni pubbliche*, XXII, 1 (giugno): 157-178.

Carlassare L. (2015). «Diritti di prestazione e vincoli di bilancio». *Costituzionalismo.it*, 3, *Le trasformazioni delle forme di Stato. Rappresentanza, governabilità, partecipazione*: 136-154.

Casillo I., Capone N. (2022). «Du 'squatting' au 'standing up': dynamiques d'appropriation et gestion citoyenne et participative de 11 espaces napolitains». *Annales de Géographie*, 744: 32-60.

Cavarero A. (2019). *Democrazia sorgiva. Note sul pensiero politico di Hannah Arendt*. Milano: Raffaello Cortina Editore.

Crozier M. J., Huntington S. P., Watanuki J. (1975). *The crisis of democracy: report on the governability of democracies to the Trilateral Commission*. New York: New York University

Press. (trad. it. 1977, *La crisi della democrazia: rapporto sulla governabilità delle democrazie alla Commissione trilaterale*. Milano: F. Angeli).

D'Agostini M. (2011). *Gaetano Filangieri and Benjamin Franklin: between the Italian Enlightenment and the U.S. Constitution*.

Ricerca ideata e diretta dall'Avv. Giannicola Sinisi e realizzata dall'Ambasciata italiana a Washington, in collaborazione con la American Philosophical Society of Philadelphia, la Library of Congress e il Museo Civico Gaetano Filangieri di Napoli, Washington, 17 Marzo.

De Leonardis O. (2017). *Le Istituzioni. Come e perché parlarne*. Roma: Carocci editore.

Donolo C. (2017). *Affari pubblici. Benessere individuale e felicità pubblica*. Milano: FrancoAngeli.

Donolo C. (2021). *Su ponti leggermente costruiti. Considerazioni intermedie su menti e istituzioni*. Milano: FrancoAngeli.

Esposito R. (2021). *Istituzione*. Bologna: Il Mulino.

Fagioli M. (2017). *Istinto di morte e conoscenza*. Roma: L'Asino d'oro.

Farina V. (2017a). «Società di progetto e General contractor». *Rassegna di diritto civile*, 2: 303-348.

Farina V. (2017b). «General contractor e project financing». *Giustizia amministrativa*, 12: 1-31.

Filangieri G. (2003). *La Scienza della legislazione*. Palombi E., Ed.. Napoli: Grimaldi & C. Editori.

Gentile G., Mussolini B. (1932). *La dottrina del Fascismo*, in «Enciclopedia Italiana», Roma: Treccani.

Grossi P. (2006). «Uno storico del diritto in colloquio con Capograssi». *Rivista Internazionale di Filosofia Del Diritto*, 83(1):13-40.

Iannello C., Marotta G. (2008). *I lavori pubblici tra etica e diritto*. Napoli: La Scuola di Pitagora.

Ostanel E. (2021). «Public support to social innovation. The need of a planning perspective». *Territorio*, 99: 56-60.

Ostanel E. (2023). «Innovation in strategic planning: Social innovation and co-production under a common analytical framework». *Planning Theory*, Vol. 0(0): 1–23.

Polichetti A. (2011). *Quo vadis, Italia?*. Napoli: La Scuola di Pitagora.

Pugliatti S. (1964). *La nuova proprietà nel nuovo diritto*. Milano: Giuffrè editore.

Raimondi R. (1991). «Gaetano Filangieri, la Costituzione degli Stati Uniti, le Costituzioni Europee». In: *Gaetano Filangieri e l'Illuminismo europeo*, Atti del Convegno *Gaetano Filangieri e l'Illuminismo europeo*, Vico Equense, 14-16 ottobre 1982. Napoli: Guida.

Rodotà S. (2013). *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata e i beni comuni*. Bologna: Il Mulino.

Schmitt C. (1991). *Il nomos della terra nel diritto internazionale dello «jus publicum europaeum»*. Milano: Adelphi.

Schmitt C. (2015). *Stato, grande spazio, nomos*. Milano: Adelphi.
Tarello G. (2023). *La disciplina costituzionale della proprietà*. Roma: Romatre Press.

Nicola Capone, filosofo, docente e attivista, si è laureato in Filosofia, formandosi presso l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di cui è, attualmente, parte del Consiglio Direttivo. PhD e cultore della materia in Filosofia del diritto, è membro del Laboratorio "H. Kelsen" presso l'Università degli studi di Salerno e Socio della Società Italiana di Filosofia del Diritto e cultore della materia in Urbanistica, presso il DiArch dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II". È, inoltre, componente del gruppo di discussione del Laboratorio "Analisi giuridica del diritto" del Centro di Ricerca Euro Americano sulle Politiche Costituzionali (Cedeuam) dell'Università del Salento, e cofondatore del network di ricerca-azione Ecologie Politiche del Presente e impegnato nei movimenti di contestazione ecologica e dei beni comuni. ncapone@unisa.it